



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai Signori:

Dott. Maurizio Massera <i>Presidente del Collegio ABF di Roma</i>	Presidente
Dott. Flavio Lapertosa <i>Presidente del Collegio ABF di Milano</i>	Membro effettivo
Dott. Marcello Marinari <i>Presidente del Collegio ABF di Napoli</i>	Membro effettivo
Prof. Avv. Saverio Ruperto <i>Componente del Collegio ABF di Roma designato dal Conciliatore Bancario Finanziario</i>	Membro effettivo
Prof. Avv. Andrea Tina <i>Componente del Collegio ABF di Milano designato da C.N.C.U.</i>	Membro effettivo [Estensore]

nella seduta del 03/02/2016, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

Il ricorrente, titolare di un conto di deposito di risparmio attivato presso l'intermediario resistente, dopo aver inutilmente esperito la fase di reclamo, ha adito l'ABF contestando l'efficacia delle modifiche unilaterali delle condizioni economiche operate, con diverse comunicazioni, dall'intermediario resistente a far data dal 30.10.2012 per "*giustificato motivo insufficiente*", con riferimento, in particolare, alle variazioni apportate fino alla proposta del 19.07.2013 e, con riferimento alle comunicazioni successive, per l'indicazione

di un giustificato motivo che *“adduce variazioni di parametri ufficiali (Euribor) le cui variazioni effettive non consentono di comprendere la reale variazione negativa effettivamente attuata dall’intermediario”*.

Più in particolare, il ricorrente ha lamentato che:

- *“[i]l giustificato motivo delle prime tre missive non contiene il minimo riferimento ai parametri oggettivamente utilizzati per determinare il quantum delle variazioni proposte”*, da ciò derivando l’arbitrarietà, con conseguente nullità, delle relative modifiche;
- dalla comunicazione del 19.07.2013 l’intermediario resistente ha iniziato a indicare, quali parametri di riferimento, il tasso Euribor e il tasso BCE, ma le modifiche contrattuali apportate non sono coerenti con le variazioni di tali parametri, quali risultanti dalle pubblicazioni ufficiali;
- *“le variazioni BCE, derivanti dalle decisioni di politica monetaria, devono avere per legge, per essere applicate, determinate caratteristiche ovvero ricadere parimenti sui tassi attivi che su quelli passivi al fine di non recare pregiudizio al cliente [ma nel caso di specie] l’applicazione è solo sui tassi avere, che diventa pertanto nulla”*;
- non è infine comprensibile la discriminazione tra le variazioni apportate alle linee di raccolta attivate dalla ricorrente, entrambe a vista (una libera e l’altra con preavviso di 33 giorni), a fronte dell’indicazione del medesimo giustificato motivo.

Il ricorrente – facendo infine riferimento ai *“conteggi eseguiti nonché [a]i grafici delle variazioni di BP dei parametri presi a riferimento da[ll’intermediario resistente], contestando per gli stessi motivi del reclamo anche l’ennesima modifica unilaterale datata 14 ottobre”* 2014 – ha chiesto all’Arbitro di dichiarare *“l’inefficacia delle modifiche unilaterali delle condizioni economiche attuate (...) a far data dal 30/10/2012”*, con conseguente restituzione del *“delta BP illegittimamente variati (285 BP), pari a 1.876,81 Euro”* e incremento di 285 BP al tasso applicato alla linea *“con preavviso”* e di 140 BP alla linea libera.

Con le proprie controdeduzioni, l’intermediario resistente ha precisato quanto segue:

- il ricorrente è titolare di un conto di deposito a risparmio, nell’ambito del quale ha destinato parte delle somme versate ad una particolare forma di deposito a risparmio a tempo indeterminato, per il quale è riconosciuto un interesse maggiore a fronte della disponibilità della liquidità non immediata, ma soltanto decorso il termine di 33 giorni dalla relativa richiesta del cliente;

- il contratto prevede che il tasso di interesse applicato sulle somme depositate sia variabile, ma non indicizzato, bensì determinato dalla banca *“all’esito di valutazioni basate sull’andamento dei mercati finanziari”*, essendo pertanto prevista la clausola sullo *ius variandi* in conformità all’art. 118 T.U.B.;
- a causa del notorio andamento discendente dei tassi del mercato di riferimento, in forza della richiamata clausola contrattuale l’intermediario resistente ha comunicato delle proposte di modifica unilaterale in riduzione dei tassi di interesse in data 30.10.2012, 03.04.2013, 06.05.2013, 19.07.2013, 19.02.2014, 03.06.2014 e 07.08.2014, oggetto di reclamo del 15.09.2014 da parte del ricorrente;
- ha respinto il reclamo confermando la legittimità delle variazioni introdotte, in quanto supportate da un giustificato motivo congruo e comprensibile dal ricorrente;
- il conto di deposito a risparmio sottoscritto dal ricorrente permette la costituzione di depositi a risparmio liberi, depositi con preavviso e depositi a risparmio vincolato;
- sulle somme trasferite nel deposito con preavviso, l’intermediario riconosce interessi maggiori rispetto al deposito a risparmio libero;
- la percentuale degli interessi e le modalità di liquidazione sono indicate nelle condizioni economiche, mentre tutte le informazioni sul conto in questione sono contenute nel foglio informativo reso disponibile al cliente;
- il contratto stipulato con il ricorrente, a tempo indeterminato, prevede lo *ius variandi* della banca con clausola che è stata oggetto di approvazione specifica;
- le proposte di modifica unilaterale del contratto oggetto di contestazione rispettano i requisiti procedurali previsti dall’art. 118 T.U.B., indicando tra l’altro il diritto di recesso spettante al cliente, che peraltro non è stato esercitato;
- quanto al giustificato motivo, il ricorrente censura l’assenza di esatta corrispondenza tra le oscillazioni del tasso euribor 3 mesi con le variazioni del tasso contrattuale, ma ciò sarebbe possibile soltanto in presenza di un tasso indicizzato, che non sussiste nel caso di specie;
- in ordine al contenuto minimo delle informazioni da rendere alla clientela sul giustificato motivo la legge nulla dice, occorrendo fare riferimento alla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 21.02.2007, alle indicazioni della Banca d’Italia ed alla giurisprudenza dell’ABF;
- nella fattispecie di cui è controversia, *“si ritiene che la verifica in ordine al corretto esercizio del jus variandi non possa prescindere dall’esame dei dati inerenti all’evoluzione dei tassi di interesse del mercato finanziario nonché dei tassi creditori*

di conto deposito offerti alla clientela dall'intero sistema bancario (...) ciò al fine di dimostrare che contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente la modifica unilaterale delle condizioni economiche operata (...) non ha prodotto uno squilibrio nell'originario assetto contrattuale voluto dalle parti, ma anzi ha prodotto l'effetto di conservarlo nel tempo", ratio cui risponde lo ius variandi medesimo;

- le riduzioni del tasso di interesse creditore lamentate dal ricorrente sono state operate nei confronti di tutta la clientela del medesimo deposito a risparmio;
- la misura del tasso in questione è determinata avendo riguardo al complessivo andamento dei mercati finanziari rappresentato dai principali indicatori, tra i quali rientrano i tassi Euribor, BCE e il rendimento dei Titoli di Stato, e non soltanto l'Euribor a 3 mesi, unico parametro considerato dall'istante;
- dai grafici riprodotti nelle medesime controdeduzioni emerge che nel periodo dicembre 2011 – luglio 2013 il tasso BCE è sceso del 60%, l'Euribor a 6 mesi dell'80% e i rendimenti dei titoli di Stato hanno subito una perdita di valore superiore all'80%, mentre il tasso del deposito con preavviso è stato ridotto soltanto del 47% rispetto al proprio valore iniziale; nel periodo successivo fino all'agosto 2014 i principali tassi di riferimento si sono ulteriormente ridotti, in media in misura complessivamente non inferiore all'85% (considerato tutto il periodo in esame, a far data dal dicembre 2011), mentre il tasso in questione è stato complessivamente ridotto del 70%;
- a fronte del progressivo deteriorarsi del livello dei tassi di mercato, nell'intento di favorire la propria clientela l'intermediario resistente ha optato per il mantenimento dei livelli di rendimento elevati per il maggior tempo possibile, ciò che ha comportato un maggior numero di variazioni unilaterali del tasso ma *"in misura inferiore rispetto al dovuto"*;
- con riferimento al tasso riconosciuto sulle somme in deposito a risparmio libero, nel lungo periodo che va dall'ottobre 2012 all'agosto 2014 il tasso ha subito una riduzione del 50% a fronte di un tracollo di tutti i tassi di riferimento di circa l'85% del loro valore.

Con riferimento alla previsione del giustificato motivo di cui all'art. 118, primo comma, TUB, l'intermediario ha evidenziato di aver dato in ogni occasione una puntuale indicazione della significativa discesa dei tassi di interesse di riferimento e del consolidarsi di tale contrazione, con la conseguente necessità di ripristinare l'equilibrio contrattuale.

Con riguardo alla variazione unilaterale del 07.08.2014 l'intermediario resistente ha fatto presente che trova applicazione l'art. 118, 4° comma T.U.B., essendo la modifica derivata dall'adozione di due rilevanti decisioni di politica monetaria da parte della BCE in data 05.06.2014 e in data 03.07.2014. Più in particolare, ha precisato che *“violare la previsione circa la contestualità della variazione di tassi creditori e debitori è assolutamente impossibile, considerato che il contratto [in questione] non prevede l'applicazione di tassi debitori”* trattandosi di conto deposito. *“Ciò che invece rileva nel caso di specie è semmai il precetto di non recare pregiudizio al cliente; ma anche su questo si ritiene che la banca abbia operato correttamente in quanto, come si è ampiamente dimostrato, la variazione proposta era finalizzata a ripristinare l'equilibrio contrattuale”*.

L'intermediario, anche tramite la produzione di un grafico con una panoramica sulla situazione del mercato dei depositi a risparmio nel periodo di interesse, ha rilevato inoltre: i) che attualmente il premio offerto ai depositi, in un panorama di tassi a zero, è l'1% netto, che *“è più di quanto si spuntava qualche anno fa quando le banche riconoscevano il 4% e il costo della vita avanzava al 3%”*; ii) di non aver dunque abusato del potere di modifica unilaterale del contratto, come testimoniato dallo stesso comportamento del ricorrente, che ha atteso ben 2 anni per contestare la condotta della banca posta in essere sin dal 30.10.2012; iii) che anche ove si considerasse fondata nell'an la richiesta del ricorrente, dovrebbe comunque essere respinta per errata indicazione del *quantum*, poiché l'importo eventualmente dovuto sarebbe pari ad Euro 1.696,91.

DIRITTO

L'articolata vicenda sottoposta all'esame del Collegio attiene, in sintesi, da un lato, alla adeguata indicazione, da parte dell'intermediario resistente che ha operato le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali (nello specifico del tasso creditore riconosciuto in favore del cliente) del contratto di deposito a risparmio in essere con il ricorrente, del “giustificato motivo” previsto dall'art. 118 TUB; dall'altro, alla congruità alle motivazioni adottate dall'intermediario delle modifiche dallo stesso effettivamente operate dal luglio 2013. Risultano, infatti, pacifiche tra le parti sia l'astratta possibilità dell'intermediario resistente di procedere a modifiche unilaterali del contratto in essere con il ricorrente ai sensi dell'art. 118 TUB (in virtù delle espresse disposizioni contrattuali sul punto), sia l'avvenuta ricezione da parte del ricorrente delle comunicazioni relative alle modificazioni operate dall'intermediario.

In via preliminare è il caso di osservare che, nonostante la contestazione relativa alla modificazione contrattuale preannunciata dall'intermediario resistente con comunicazione del 14 ottobre 2014 sia stata sollevata dalla ricorrente soltanto nel ricorso (essendo la comunicazione pervenuta allo stesso ricorrente soltanto successivamente alla presentazione del precedente reclamo in data 15 settembre 2014), il Collegio ritiene di estendere comunque la propria cognizione all'intero ricorso. Secondo le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari di Banca d'Italia, il *"ricorso all'ABF è preceduto da un reclamo preventivo all'intermediario"* e *"deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo"* (Sez. IV, par. 1). Come più volte osservato da questo Collegio, *"Secondo gli orientamenti dell'ABF, è legittimo che il reclamo e il ricorso abbiano un oggetto non perfettamente coincidente (e ciò non incide automaticamente sull'ammissibilità del ricorso), in quanto è normale che le domande, già parzialmente avanzate in sede di reclamo, vengano successivamente precisate in sede di ricorso"* (cfr. ad. es. Collegio Milano, decisione n. 2980 del 31.05.2013); ciò soprattutto qualora, come nel caso in esame, il contraddittorio tra le parti possa *"considerarsi validamente instaurato"* in considerazione del fatto che *"l'intermediario abbia prodotto puntuali controdeduzioni nelle quali dimostri di avere piena cognizione delle doglianze formulate prima della presentazione del ricorso (v., ad es., Collegio di Roma, decisione n. 416/2011), ovvero anche dal rilievo che le contestazioni oggetto del ricorso non modificano i termini della questione così come formulata dal cliente nella prima richiesta, tesa a reclamare il riconoscimento del diritto, quando identica domanda sia contenuta nel ricorso"* (cfr. Collegio Napoli, decisione n. 808 del 12.02.2013). E' infatti agevole rilevare come le contestazioni sollevate dal ricorrente (soltanto con il ricorso) nei confronti della comunicazione del 14 ottobre 2014 corrispondano a quelle dalla stessa sollevate con il reclamo in riferimento alle precedenti comunicazioni inviate dall'intermediario resistente. Ciò premesso, giova, anzitutto, richiamare la disciplina di riferimento delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali di cui all'art. 118 TUB, come integrata, per quanto qui rileva, dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 5574 del 21 febbraio 2007, secondo cui:

- i) *"in relazione al contenuto minimo della nozione di 'giustificato motivo', questa deve intendersi nel senso di ricomprendere gli eventi di comprovabile effetto sul rapporto bancario. Tali eventi possono essere sia quelli che afferiscono alla sfera del cliente (ad esempio, il mutamento del grado di affidabilità dello stesso*

in termini di rischio di credito) sia quelli che consistono in variazioni di condizioni economiche generali che possono riflettersi in un aumento dei costi operativi degli intermediari (ad esempio, tassi di interesse, inflazione ecc.). Peraltro, il cliente deve essere informato circa il giustificato motivo alla base della modifica unilaterale, in maniera sufficientemente precisa e tale da consentire una valutazione circa la congruità della variazione rispetto alla motivazione che ne è alla base”; nonché,

- ii) *“Il comma 4 del novellato articolo 118 TUB disciplina una speciale categoria di variazioni unilaterali: quelle che riguardano i tassi di interesse (attivi e passivi) che conseguono a decisioni di politica monetaria. Tali variazioni riguardano contestualmente i tassi attivi e passivi e vanno apportate con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente. Questa disposizione non costituisce una deroga al comma 1. Piuttosto, essa è volta a dettare una disciplina speciale per le variazioni dei tassi connesse a un’ipotesi tipizzata di giustificato motivo, identificata nelle decisioni di politica monetaria. Conseguentemente, la disposizione non prevede un obbligo di variazione dei tassi a seguito delle decisioni di politica monetaria, bensì le modalità da seguire qualora l’intermediario intenda apportare variazioni ai tassi di interesse in tali circostanze. Le ‘decisioni di politica monetaria’ sono da identificare con le decisioni formali adottate dall’autorità monetaria relativa alla divisa in cui è denominato il rapporto (per i rapporti denominati in Euro, occorre fare riferimento alle decisioni con le quali la Banca Centrale Europea varia il tasso minimo di offerta sulle operazioni di rifinanziamento principale o i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale). Le modifiche sono apportate contestualmente ai tassi attivi e passivi e con modalità che non arrechino pregiudizio al cliente. Fermo restando che l’adeguamento resta una facoltà discrezionale della banca, dal tenore della disposizione sembra desumibile che la contestualità debba operare nei confronti dell’insieme dei tassi attivi e passivi relativi a medesime tipologie di “contratti” (per es. lo stesso tipo di conto corrente) utilizzati da più clienti ovvero praticati all’interno di un rapporto contrattuale o di più rapporti contrattuali intrattenuti con lo stesso cliente (es. conto corrente e apertura di credito). Dalla precisazione che la modifica debba avvenire con modalità che non arrechino pregiudizio al cliente ne deriva che l’obiettivo della disposizione è il preservare un equilibrio*



nell'ambito della relazione con il cliente nell'ambito di rapporti contrattuali ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 118. Resta ovviamente inteso che i rapporti contrattuali cui fare riferimento nell'applicazione della disposizione sono quelli per i quali è prevista la clausola di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali" (cfr. art. 1 e, rispettivamente, art. 2 Circolare n. 5574/2007).

Occorre, pertanto, verificare se le motivazioni indicate nelle comunicazioni dell'intermediario resistente soddisfino i criteri ora indicati e se, almeno parte di esse, siano tali da essere sottoposte alla previsione di cui all'art. 118, quarto comma, TUB. Deve, infatti, ritenersi infondato il rilievo sollevato dal ricorrente circa la incongruità delle modifiche alle motivazioni addotte dall'intermediario (valutazione sulla cui ammissibilità questo Collegio si è già espresso in termini positivi, cfr. ad es. Collegio di Milano, dec. n. 249/2010: *"La modifica introdotta a mezzo del ius variandi deve essere congrua rispetto alla motivazione adottata nell'atto di esercizio"*): sulla base della documentazione prodotta in atti e delle considerazioni espresse dall'intermediario resistente, risulta che, dalla presentazione del contratto di deposito oggetto di ricorso sino alla riduzione del tasso creditore riconosciuto al ricorrente (agosto 2014), i principali tassi di riferimento (richiamati dall'intermediario resistente) si sono ridotti in media in misura non inferiore all'85% (euribor 6m -82%; euribor 12m -76%; bce -88%; tds 6m -97%; tds 12m -95%), mentre il tasso offerto al cliente ha subito, nel medesimo periodo, una riduzione del 70%. Al riguardo, deve, infatti, ritenersi irrilevante la mancata corrispondenza delle modifiche apportate all'andamento dei tassi euribor lamentata dal ricorrente, poiché (al di là della correttezza del rilievo) il tasso di interesse applicato al contratto di deposito in essere non è, come segnalato dall'intermediario resistente, indicizzato all'euribor (nel qual caso non sussisterebbe del resto la necessità di alcuna modifica unilaterale), ma è dipendente dall'andamento sia dell'euribor, sia degli altri tassi di riferimento.

La discrepanza lamentata dal ricorrente tra l'andamento dell'euribor a tre mesi e la modifica del tasso di interesse attivo unilateralmente applicata dall'intermediario resistente è, inoltre, dovuta, in parte, alla circostanza, confermata dalla documentazione in atti, che l'intermediario ha provveduto ad adeguare l'interesse offerto al cliente alle mutate condizioni degli indici di riferimento non immediatamente, ma (con approccio peraltro più favorevole, nel caso di specie, al cliente) soltanto in seguito ad un periodo di monitoraggio diretto a confermare la natura duratura o meno del mutato quadro economico di riferimento.

La questione sottoposta all'esame del Collegio viene, pertanto, a ridursi alla sola adeguatezza (ai fini di una piena valutazione da parte del cliente sulla congruità delle modifiche preannunciate) dell'indicazione del "giustificato motivo" contenuta nelle comunicazioni inviate dall'intermediario resistente, tenuto conto, come già evidenziato da questo Collegio, che *"il riferimento al requisito dei giustificati motivi non può essere limitato alla loro effettiva sussistenza, ma deve estendersi anche alla loro comunicazione. Infatti è solo con la loro comunicazione al cliente che i "giustificati motivi" assolvono alla loro funzione di mettere il cliente stesso in condizione di valutare se le ragioni addotte dalla banca siano non solo serie, ma anche di carattere generale o particolare, posto che nel primo caso risulta probabilmente inutile cercare sul mercato offerte alternative, mentre nel secondo caso è più probabile l'opposto."* (Collegio Milano, dec. n. 2434/2014).

Sotto quest'ultimo profilo, assume rilievo secondario la questione relativa all'applicabilità dell'art. 118, quarto comma, TUB, contestata dal ricorrente sulla, peraltro non condivisibile, considerazione che la previsione si riferirebbe necessariamente a modifiche idonee ad incidere sia sui *"tassi debitori che quelli creditor"* (art. 118, quarto comma, TUB): la circostanza che il contratto di deposito a risparmio in essere tra il ricorrente e l'intermediario resistente non preveda, per sua natura, interessi debitori a carico del cliente, non pare escludere la possibilità per l'intermediario di apportare in via unilaterale modifiche alle condizioni contrattuali secondo quanto previsto dalla norma ora richiamata. Ciò detto, ritenuta sussistente la congruità delle modifiche apportate dall'intermediario ai giustificati motivi adottati (seppur compiutamente solo nelle controdeduzioni presentate nel presente procedimento) – e, quindi, indipendentemente dal richiamo alle *"decisioni di politica monetaria"* di cui all'art. 118, quarto comma, TUB, che, come noto, sono comunemente considerate un'ipotesi di "giustificato motivo" tipizzata dal legislatore, rimane ferma la questione relativa alla adeguatezza della informativa fornita al riguardo dall'intermediario al ricorrente con le comunicazioni oggetto di contestazione (il cui onere sussiste, peraltro, anche nell'ipotesi di cui all'art. 118, quarto comma, TUB).

Alla luce della documentazione prodotta in atti, l'intermediario resistente ha motivato le modifiche unilaterali di volta in volta disposte facendo riferimento:

- *"all'andamento in calo dei tassi di interesse di riferimento che ha portato a considerare gli attuali tassi proposti dal conto (...) particolarmente elevati rispetto a strumenti alternativi di raccolta"* (variazione del 30.10.2012);

- *“alla stabilità su livelli molto contenuti dei tassi di interesse di riferimento, che ha portato a considerare gli attuali tassi proposti dal conto (...) particolarmente elevati rispetto a strumenti alternativi di raccolta”* (variazione del 3.04.2013);
- *“ai livelli molto contenuti dei tassi di interesse del contesto di riferimento, che ha portato a considerare gli attuali tassi proposti dal conto (...) particolarmente elevati rispetto a strumenti alternativi di raccolta”* (variazione del 6.05.2013);
- *la “dinamica degli interessi offerti (...) alla clientela riflette l’andamento dei mercati finanziari per quanto attiene sia ai tassi di mercato (Euribor e tasso BCE) che al rendimento degli strumenti alternativi di investimento del risparmio o della raccolta, tra i quali i Titoli di Stato, il mercato delle obbligazioni e il mercato dei finanziamenti alle banche. Nell’ultimo trimestre i predetti tassi hanno subito una riduzione significativa, di conseguenza la modifica proposta è connessa ai livelli molto contenuti che questi hanno raggiunto”* (variazione 19.07.2013 e 19.02.2014);
- *“La modifica si rende necessaria stante il persistente mantenimento su livelli molto contenuti sia dei tassi di mercato che dei rendimenti degli strumenti alternativi di investimento del risparmio e della raccolta dello stesso”* (variazione del 03/06/2014);
- *la “dinamica dei saggi di interesse offerti (...) alla clientela riflette l’andamento dei medesimi sui mercati finanziari, con riferimento sia quelli di mercato (Euribor e tasso BCE) che a quelli relativi agli strumenti alternativi di investimento, quali i Titoli di Stato, obbligazioni ed altri circolanti sul mercato dei finanziamenti interbancari. Nell’ambito di un generale andamento discendente, i tassi di mercato hanno recentemente subito un’ulteriore e significativa flessione al ribasso, frutto non solo della manovra di abbassamento del tasso sulle operazioni di rifinanziamento presso la BCE come da decisione del 5 giugno 2014, ma anche di ulteriori rilevanti interventi di politica monetaria posti in essere dalla medesima Banca Centrale Europea come da decisione del 3 luglio 2014. La modifica unilaterale (...) è diretta conseguenza di tali manovre ed è quindi tesa ad adeguare, parzialmente, i tassi offerti alla clientela a quelli di mercato”* (variazione del 7.08.2014);
- *la “modifica dei saggi di interesse offerti (...) alla clientela riflette l’andamento dei tassi sui mercati finanziari, con particolare riferimento a quelli sottoposti al diretto controllo della Banca Centrale Europea. Invero, nell’ambito di un generale andamento discendente, con la manovra del 4 settembre u.s. la BCE ha ulteriormente tagliato il tasso di riferimento, il tasso sui depositi e il tasso sulle*

operazioni di rifinanziamento marginali. La modifica unilaterale (...) è diretta conseguenza di tale manovra ed è quindi tesa ad adeguare, parzialmente, i tassi offerti alla clientela a quelli di mercato” (variazione 14.10.2014).

In linea con le previsioni, sopra richiamate, della Circolare n. 5574/2007), è costante l’orientamento dei tre Collegi dell’Arbitro secondo cui – in ragione anche delle finalità dell’istituto del c.d. *ius variandi* diretto “a conservare l’equilibrio (sinallagmatico) tra le singole prestazioni contrattuali, passando attraverso il mantenimento dell’equilibrio sinallagmatico dell’intero complesso delle prestazioni contrattuali, tipologicamente simili, effettuate dall’imprenditore nei confronti di un numero indefinito di controparti” (cfr. ad es., Collegio di Roma, decisione n. 2202 del 23.04.2013) – è determinante “l’esatta e puntuale esplicazione del ‘giustificato motivo’ ai fini della verifica della sussistenza della (unica) condizione dettata dal legislatore affinché possa essere modificato unilateralmente un negozio giuridico in regolare svolgimento. Il giustificato motivo non può, dunque, essere generico, ma deve riguardare eventi di comprovabile effetto sul rapporto bancario poi riferibili alla categoria di contratti oggetto delle modifiche. La comunicazione della modifica unilaterale deve avere contenuto tale da consentire al cliente di poter valutare la congruità della modifica rispetto alla ragione posta a giustificazione della stessa” (Collegio di Roma, dec. n. 3981/2012).

Se, in linea di principio, vi è consenso sulla necessità che il “giustificato motivo” non sia individuato in termini eccessivamente generici, non altrettanto definito appare, invece, per converso, il livello di analiticità richiesto dalla normativa per la sua delimitazione.

Da un lato, sulla base delle premesse sopra richiamate e considerato che la specificità della motivazione consente, come chiarito, di verificare la congruità della modifica, non si è ritenuto a tal fine adeguato (e, quindi, inadeguato a soddisfare i requisiti di determinatezza e verificabilità impliciti nella previsione di cui all’art. 118 TUB) il riferimento: *i) all’“andamento del mercato dei tassi”* (Collegio di Roma, dec. n. 2202/2013; Collegio di Roma, dec. n. 1837/2011); *ii) agli “effetti prodotti dall’attuale crisi economica e finanziaria”* (Collegio di Milano dec. 2419/2011; Collegio di Milano, dec. n. 5972/2014); *iii) al “peggioramento del contesto economico globale avvenuto negli ultimi mesi nonché della forte riduzione della forbice dei tassi, a seguito di una riduzione del costo della raccolta non proporzionale a quanto avvenuto per i prestiti concessi, che ha determinato la perdita di sostenibilità economica della operazione di finanziamento”* (Collegio di Milano, dec. n. 798/2010); *iv) all’“incremento del rischio creditizio correlato al deteriorarsi dello scenario macroeconomico”* (Collegio di Milano, dec. n. 249/2010); *v) alla “variazione delle*

condizioni di mercato” (Collegio di Milano, dec. n. 2434/2014); vi) *“peggioramento delle condizioni generali di mercato con conseguente incremento dei costi sostenuti dalla banca per la messa a disposizione dei fondi utilizzati a fronte di finanziamenti concessi”* (Collegio di Milano, dec. n. 1719/2014). Più in particolare, ribadita l’insufficienza di un generico richiamo alla *“diminuzione dei principali tassi di riferimento”*, si è ritenuto necessario *“che si fossero indicati e provati almeno: la misura dei principali tassi di riferimento per il mercato bancario al tempo della conclusione del contratto, la misura dei tassi delle operazioni di raccolta, sì da poter apprezzare che rapporto vi fosse tra queste due serie di tassi e il tasso previsto per il contratto de quo, nonché la misura in cui quei principali tassi di riferimento sono venuti a diminuire nel corso del 2009”* (Collegio di Milano, dec. n. 1705/2011).

Dall’altro lato, in decisioni per la verità più risalenti, si è ritenuto conforme alle previsioni di cui all’art. 118 TUB il riferimento *“alle variazioni dei tassi di mercato e, più specificamente, del tasso Euribor a 3 mesi”* (Collegio Milano, dec. n. 177/2010) e all’*“andamento del mercato”* (Collegio Milano, dec. n. 98/2010); indicazioni sicuramente sintetiche, *“ma non tal[*i*] da non consentire al cliente, con un minimo sforzo di approfondimento, di valutare la congruità della variazione rispetto alla motivazione che ne è alla base”* (Collegio Milano, decc. n. 98/2010 e n. 177/2010)

Consapevole che, in relazione al contenuto minimo delle informazioni che il cliente deve ricevere al fine di integrare la nozione di *“giustificato motivo”*, non vi è perfetta uniformità nelle decisioni dei collegi ABF (mentre le fonti legali e sublegali forniscono indicazioni preziose, ma non dettagliate) il Collegio ritiene, comunque, di ribadire l’orientamento già espresso in base al quale *“la comunicazione della modifica unilaterale deve infatti avere contenuto tale da consentire al cliente di poter valutare la congruità della modifica rispetto alla ragione posta a giustificazione della stessa”* (Collegio Milano, 1719/2014).

Ciò detto, sulla base delle considerazioni sopra espresse, pare possibile raggiungere nel caso di specie una valutazione negativa sulla adeguatezza delle comunicazioni del 30.10.2012, del 3.04.2013, del 6.05.2013 inviate dall’intermediario resistente. Tali comunicazioni si riferiscono, infatti, genericamente ad un *“calo dei tassi di interesse di riferimento”*, senza alcuna ulteriore specificazione o indicazione utili per determinare con maggiore precisione il giustificato motivo addotto e per consentire, quindi, al cliente di verificare la congruità delle modifiche apportate. Né in senso contrario potrebbe invocarsi la notorietà delle ragioni che, nel periodo temporale di riferimento, hanno determinato il progressivo e costante calo degli interessi, in quanto ciò non è sufficiente per individuare

un collegamento tra tale calo generale e le scelte successivamente operate dall'intermediario resistente, non essendo individuati i parametri e i criteri presi a riferimento dall'intermediario per la determinazione della propria offerta alla clientela.

Diverso discorso può, invece, farsi per quanto riguarda le comunicazioni successive, su cui, del resto, lo stesso ricorrente non ha sollevato espressamente alcuna doglianza in merito ad una inadeguatezza, sul piano informativo, del giustificato motivo addotto dall'intermediario resistente. Ancorché non esplicitino, come talora richiesto dall'Arbitro, *“la misura in cui quei principali tassi di riferimento sono venuti a diminuire”* e il *“rapporto”* tra i tassi di riferimento e *“il tasso previsto per il contratto”* (Collegio Milano, dec. n. 1705/2011) e, quindi, in definitiva, il *“rapporto specifico tra il fatto avvenuto e le condizioni contrattuali di cui si propone la variazione peggiorativa”* (Collegio Milano, dec. n. 1719/2014), quest'ultime comunicazioni fanno, comunque, più specifico riferimento ai tassi *“Euribor e BCE”* e talora anche alla *“manovra di abbassamento del tasso sulle operazioni di rifinanziamento”* decisa dalla BCE con decisioni del *“5 giugno 2014 (...) del 3 luglio 2014”* e *“del 4 settembre”* 2014, offrendo, pertanto, elementi adeguati a consentire al cliente di effettuare una valutazione sulla congruità o meno delle modifiche proposte. La comunicazione ex art. 118 TUB non deve raggiungere un livello di analiticità tale da abbracciare anche il profilo quantitativo, ma può limitarsi ad una indicazione delle ragioni che hanno determinato le modifiche prospettate, che, seppur sintetica, sia in ogni caso idonea a consentire al cliente una verifica in termini di congruità. Idoneità che nel caso di specie appare, tra l'altro, indirettamente confermata dalle (seppur erronee, per le ragioni sopra indicate) considerazioni espresse dallo stesso ricorrente sulla non completa *“coerenza tra le variazioni [dei tassi Euribor] intervenute negli esercizi di riferimento e le variazioni effettivamente applicate”* e dai grafici allegati al ricorso, che dimostrano come il ricorrente sia stato messo nella condizione di effettuare una verifica sul punto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accerta l'inefficacia delle comunicazioni del 30.10.2012, del 3.4. 2013 e del 6.5.2013 e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente le somme relative agli interessi precedentemente pattuiti.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA